

# IRPEF 2007 e 2008

AGEVOLAZIONI E OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO

Guida alle novità Fiscali

Risolviamo, insieme

CAAF  CISL

# **INDICE**

<b>Capitolo 1 - Come è cambiata l'IRPEF .....</b>	<b>pag</b>	<b>2</b>
<b>Capitolo 2 - Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e pensionati .....</b>	<b>pag</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 3 - Le detrazioni per possessori di particolari redditi .....</b>	<b>pag</b>	<b>6</b>
<b>Capitolo 4 - Le detrazioni per familiari a carico .....</b>	<b>pag</b>	<b>7</b>
<b>Capitolo 5 - Nuove opportunità di risparmio per le famiglie.....</b>	<b>pag</b>	<b>11</b>
<b>Capitolo 6 - Nuove agevolazioni fiscali dal 2008 .....</b>	<b>pag</b>	<b>15</b>
<b>Capitolo 7 - Un sostegno per chi vive in affitto .....</b>	<b>pag</b>	<b>16</b>
<b>Capitolo 8 - Bonus incapienti .....</b>	<b>pag</b>	<b>18</b>
<b>Capitolo 9 - Le novità negli adempimenti fiscali .....</b>	<b>pag</b>	<b>19</b>
<b>Capitolo 10 - Opportunità con il Caaf Cisl .....</b>	<b>pag</b>	<b>20</b>

# 1. COME È CAMBIATA L'IRPEF

La finanziaria 2007 ha modificato sostanzialmente le regole e i calcoli dell'imposta che ogni contribuente è tenuto a versare all'erario.

Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2007 e i lavoratori dipendenti ed i pensionati hanno visto applicato il nuovo sistema nelle buste paga e nelle pensioni.

Ricordiamo le principali novità, che troveremo quindi anche nella dichiarazione (mod.730 o Unico) da presentare nel 2008 per i redditi 2007:

- ▶ è stata approvata una nuova e più articolata **tabella delle aliquote**.
- ▶ la No tax area (che serviva per garantire la progressività dell'imposta) è stata sostituita da un sistema di **detrazioni differenziate** per lavoratori dipendenti, pensionati e lavo-

ratori autonomi, che decrescono al crescere del reddito, in modo tale che sia mantenuta la progressività dell'imposta.

- ▶ le precedenti deduzioni per familiari a carico sono state sostituite da un articolato sistema di detrazioni per coniuge, figli a carico e altri familiari a carico che decrescono al crescere del reddito rispondendo anch'esse ad un criterio di progressività.

Inoltre, lo schema per calcolare l'imposta dovuta viene riscritto completamente. Volendo esporre i due diversi sistemi utilizzati per calcolare l'IRPEF, prima e dopo la finanziaria per il 2007 e con le dovute semplificazioni, avremo che:

Anno 2005 e 2006		Anno 2007 e 2008	
Reddito complessivo	-	Reddito complessivo -	-
Deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze	-	Deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze	-
Oneri deducibili	-	Oneri deducibili	=
Deduzione per la progressività dell'imposta (Cosiddetta No tax area)	-		
Deduzione per familiari a carico (Cosiddetta No Tax family)	=		
Reddito Imponibile		Reddito Imponibile	
Imposta lorda	-	Imposta lorda	
		Detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati	-
		Detrazioni per familiari a carico	-
Detrazioni per oneri detraibili (Spese mediche, Mutui, ecc.)	=	Detrazioni per oneri detraibili (Spese mediche, Mutui, ecc.)	=
Imposta Netta		Imposta Netta	

## 1.1 Aliquote Irpef e scaglioni di reddito

La nuova tabella delle aliquote da utilizzare per il calcolo dell'IRPEF è la seguente:

Reddito		Aliquota
	Fino a Euro 15.000,00	23%
da Euro 15.001,00	a Euro 28.000,00	27%
da Euro 28.001,00	a Euro 55.000,00	38%
da Euro 55.001,00	a Euro 75.000,00	41%
	oltre 75.000,00	43%

Per ampi tratti della curva dei redditi, l'aumento delle aliquote rispetto al 2006 (ad esempio, il primo scaglione di reddito per il quale si paga un'imposta pari al 23% del reddito dichiarato passa da 26.000,00 a 15.000,00 Euro) è compensato da un diverso sistema di calcolo delle detrazioni.

Riassumiamo i principali effetti derivanti dalle nuove regole fiscali:

- ▶ per i lavoratori dipendenti e i lavoratori a progetto, la soglia sotto la quale non è dovuta l'IRPEF passa da 7.500 a 8.000 Euro;
- ▶ per i pensionati fino a 75 anni la soglia di esenzione dall'Irpef passa da 7.000 a 7.500 euro;

- ▶ per i pensionati sopra i 75 anni la soglia di esenzione dall'Irpef passa da 7.000 a 7.750 euro;
- ▶ per i redditi diversi da lavoro dipendente o da pensione (ad esempio per l'affitto di immobili o provenienti dal possesso di terreni e/o fabbricati) è stata eliminata l'area esente di 3.000 euro ma è stata stabilito (con la Finanziaria 2008) che a decorrere dal 2007 non è dovuta alcuna imposta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro.

## 1.2 Effetti della modifica delle aliquote sulla tassazione del TFR

Per evitare che la nuova struttura dell'Irpef crei un aggravio di tassazione sul TFR e le altre indennità (così come era già avvenuto con il primo modulo della riforma fiscale Tremonti) è stata inserita in Finanziaria una clausola di salvaguardia che consente di applicare aliquote e scaglioni del vecchio sistema laddove questo risulti maggiormente favorevole.

*Tutti coloro che, a partire dal 2007, percepiscono il proprio TFR o somme ad esso collegate, pertanto, per essere certi di aver pagato solamente le imposte dovute, devono controllare che il datore di lavoro abbia applicato le aliquote corrette, secondo la convenienza del contribuente; così pure, gli avvisi di liquidazione che verranno inviati nel tempo dall'Agenzia delle Entrate devono essere controllati per verificare che questa norma sia stata correttamente applicata.*

## 2. LE DETRAZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Le detrazioni che spettano ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori a progetto e ai pensionati, devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

### 2.1 Lavoratori dipendenti e collaboratori a progetto

Reddito complessivo	Detrazione												
Fino a 8.000 Euro	<b>Euro 1.840,00</b> La detrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ per i lavoratori a tempo indeterminato non può mai essere inferiore a 690,00 Euro</li> <li>▶ per i lavoratori a tempo determinato non può mai essere inferiore a 1.380,00 Euro</li> </ul>												
Da 8.001 a 15.000 Euro	<b>1.338 + [502x (15.000-reddito complessivo)/7.000]</b> Esempio: Reddito complessivo Euro 9.200,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 15.000 - 9.200 = 5.800</li> <li>b) 5.800 / 7.000 = 0,8285</li> <li>c) 502,00 x 0,8285 = 415,907</li> <li>d) 1.338,00 + 415,907 = 1.753,907</li> </ul> Detrazione arrotondata = Euro 1.754,00												
Da 15.001 a 55.000 Euro	<b>1.338 x (55.000-reddito complessivo)/40.000</b>  All'importo calcolato in questo modo, per i lavoratori dipendenti che ricadono nelle seguenti fasce di reddito, occorre sommare una detrazione aggiuntiva fissa e non rapportata al periodo di lavoro:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito complessivo</th> <th>Detrazione aggiuntiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 23.001 a 24.000 Euro</td> <td>10 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 24.001 a 25.000 Euro</td> <td>20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 25.001 a 26.000 Euro</td> <td>30 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 26.001 a 27.700 Euro</td> <td>40 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 27.701 a 28.000 Euro</td> <td>25 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva	Da 23.001 a 24.000 Euro	10 Euro	Da 24.001 a 25.000 Euro	20 Euro	Da 25.001 a 26.000 Euro	30 Euro	Da 26.001 a 27.700 Euro	40 Euro	Da 27.701 a 28.000 Euro	25 Euro
	Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva											
	Da 23.001 a 24.000 Euro	10 Euro											
	Da 24.001 a 25.000 Euro	20 Euro											
	Da 25.001 a 26.000 Euro	30 Euro											
Da 26.001 a 27.700 Euro	40 Euro												
Da 27.701 a 28.000 Euro	25 Euro												
Oltre 55.000 Euro	Non spetta nessuna detrazione per lavoro dipendente												

*La detrazione per lavoro dipendente deve sempre essere rapportata ai giorni lavorativi.*

## 2.2 Pensionati di età inferiore a 75 anni

Reddito complessivo	Detrazione (rapportata al periodo di pensione nell'anno)
Fino a 7.500	<b>Euro 1.725,00</b>  La detrazione, anche se rapportata ai giorni di pensione non può mai essere inferiore a 690,00 Euro.  In ogni caso, non deve essere pagata nessuna imposta se il pensionato, oltre ad aver percepito una pensione per l'intero anno, inferiore a 7.500 Euro, possiede solamente redditi che derivano dal possesso della propria abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi per il possesso di terreni inferiori a 185,92 Euro.
Da 7.501 a 15.000	<b>1.255+ [470x(15.000-reddito complessivo)/7.500euro]</b>
Da 15.001 a 55.000	<b>1.255 x (55.000-reddito complessivo)/40.000</b>
Oltre 55.000	Non spetta nessuna detrazione per redditi di pensione

## 2.3 Pensionati di età pari o maggiore di 75 anni

Reddito complessivo	Detrazione (rapportata al periodo di pensione nell'anno)
Fino a 7.750	<b>Euro 1.783,00</b>  La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione e non può mai essere inferiore a 713,00 Euro.  In ogni caso, non deve essere pagata nessuna imposta se il pensionato, oltre ad aver percepito una pensione per l'intero anno, inferiore a 7.500 Euro, possiede solamente redditi che derivano dal possesso della propria abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi per il possesso di terreni inferiori a 185,92 Euro.
Da 7.751 a 15.000	<b>1.297 + [486x(15.000-reddito complessivo)/7.250]</b>
Da 15.001 a 55.000	<b>1.297 x [(55.000-reddito complessivo)/40.000]</b>
Oltre 55.000	Non spetta nessuna detrazione per redditi di pensione

### 3. LE DETRAZIONI PER POSSESSORI DI PARTICOLARI REDDITI

#### 3.1 Detrazioni per redditi di lavoro autonomo, per alcuni redditi diversi

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. indennità, compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni), redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa minore, redditi derivanti da attività commerciale o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, a partire dal 2007, è prevista una detrazione d'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e pensione.

La detrazione:

- ▶ è collegata all'ammontare del reddito complessivo del contribuente;
- ▶ spetta secondo due diverse modalità di determinazione, corrispondenti a due classi di reddito complessivo, in particolare:
  - fino a 4.800,00 Euro
  - da 4.801,00 Euro a 55.000,00 Euro

Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 55.000,00 Euro non spetta alcuna detrazione d'imposta.

La detrazione d'imposta per questa tipologia di redditi di lavoro autonomo è pari a 1.104,00 Euro.

Se il reddito complessivo del contribuente non supera 4.800,00 Euro, tale importo di detrazione è effettivo.

La detrazione di 1.104,00 Euro è invece teorica nei casi in cui il reddito complessivo del contribuente è compreso tra 4.800,00 Euro e 55.000,00 Euro.

Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula:

$$1.104,00 \times (55.000,00 - \text{reddito complessivo} / 50.200,00)$$

#### 3.2 Detrazioni per soggetti che percepiscono assegni periodici in caso di separazione o divorzio

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio spetta una detrazione d'imposta, non cumulabile con le altre detrazioni di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo.

Reddito complessivo	Detrazione
Fino a 7.500	<b>1.725,00</b>
Da 7.501 a 15.000	<b>1.255+ [470x(15.000-reddito complessivo)/7.500]</b>
Da 15.001 a 55.000	<b>1.255 x ( 55.000-reddito complessivo)/40.000</b>
Oltre 55.000	Non spetta nessuna detrazione

*La detrazione spetta in misura piena anche nell'eventualità che gli assegni in discorso siano stati percepiti solo in un periodo dell'anno.*

## 4. LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Le detrazioni che spettano per coloro che convivono con familiari il cui reddito annuale è inferiore a 2.840,51 Euro (coniuge, figli, ecc.) devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per quanto riguarda i figli a carico, se entrambi i genitori possiedono un reddito per il quale è dovuta un'imposta, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra loro.

La detrazione può essere concessa al 100% ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- ▶ quando il dichiarante ha il coniuge a carico e questi è il genitore dei propri figli;
- ▶ quando l'altro genitore manca, ad esempio perché deceduto;
- ▶ quando la detrazione è riferita a figli affidati o adottati dal solo dichiarante;
- ▶ previo accordo fra i genitori; in questo caso, però, la detrazione deve essere concessa al contribuente che ha il reddito più elevato.

In particolare, è senz'altro conveniente applicare questa regola quando uno dei genitori ha un reddito tale per cui, con le sole detrazioni che gli competono per lavoro o per oneri detraibili, la sua imposta netta è pari a zero (quindi nei casi di *incapienza*).

La formula per calcolare le nuove detrazioni per familiari a carico è molto articolata.

### 4.1 Detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Reddito complessivo del dichiarante	Detrazione	
Fino a 15.000	<b>800-110x(reddito complessivo/15.000)</b> Esempio: Reddito complessivo 12.000,00 $800,00 - 110,00 \times (12.000/15.000)$ $800,00 - 110,00 \times 0,8$ $800,00 - 88,00 = 712$	
Da 15.001 a 40.000	<b>Euro 690,00</b> A questo valore deve essere sommata una detrazione aggiuntiva:	
	Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva
	Da 29.001 a 29.200 Euro	10 Euro
	Da 29.201 a 34.700 Euro	20 Euro
	Da 34.701 a 35.000 Euro	30 Euro
	Da 35.001 a 35.100 Euro	20 Euro
Da 35.101 a 35.200 Euro	10 Euro	
Da 40.001 a 80.000	690 x (80.000-reddito complessivo/40.000)	
Oltre 80.000	Non spetta nessuna detrazione per coniuge a carico	

La detrazione per coniuge a carico deve essere rapportata al numero di mesi durante i quali il coniuge è rimasto a carico del contribuente; ad esempio per una famiglia che si è formata nel mese di Settembre 2007, il coniuge, se non possiede redditi

superiori a 2.840,51 Euro (riferiti all'intero anno) sarà considerato a carico del dichiarante per 4 mesi.

## 4.2 Detrazione per figli a carico

La detrazione per ogni figlio a carico si modifica in base ai seguenti fattori:

- ▶ Numero dei figli a carico;
- ▶ Età dei figli a carico;
- ▶ Presenza di figli con handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

La detrazione base è la seguente:

Figlio di età inferiore a 3 anni	900,00
Figlio di età inferiore a 3 anni affetto da handicap	1.120,00
Figlio di età superiore a 3 anni	800,00
Figlio di età superiore a 3 anni affetto da handicap	1.020,00

Per contribuenti che hanno **più** di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200,00 Euro per ciascun figlio a partire dal primo; se in famiglia ci fossero 4 figli a carico pertanto, i valori di riferimento per il calcolo della detrazione sarebbero i seguenti:

Figlio di età inferiore a 3 anni	1.100,00
Figlio di età inferiore a 3 anni affetto da handicap	1.320,00
Figlio di età superiore a 3 anni	1.000,00
Figlio di età superiore a 3 anni affetto da handicap	1.220,00

Per il calcolo della detrazione effettiva la regola da applicare è la seguente:

$$\text{Detrazione effettiva} = \frac{\text{Detrazione base} \times [80.000 + (15.000 \times \text{numero figli}) - \text{Reddito complessivo}]}{[80.000 + (15.000 \times \text{numero figli})]}$$

Da notare che per ogni figlio successivo al primo la soglia di annullamento cresce di 15mila euro. Quindi, con un figlio la detrazione si annulla a 95mila euro, con due figli a 110mila euro, 125mila euro con tre e così via a crescere.

*Esempio*

Si consideri un genitore che ha due figli a carico di cui uno di età inferiore a tre anni.

Soglia di riferimento per due figli a carico	110.000,00	
Reddito complessivo	25.000,00	
Detrazione per il primo figlio maggiore di tre anni		
Detrazione base	800,00	
Formula di calcolo	$800 \times [(110.000 - 25.000) / 110.000]$	618,16
Detrazione per il secondo figlio minore di tre anni		
Detrazione base	900,00	
Formula di calcolo	$900 \times [(110.000 - 25.000) / 110.000]$	695,43

#### **4.2.1 Il caso della separazione e del divorzio**

Regole particolari devono essere applicate in caso di separazione legale e/o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio, annullamento, ecc.).

Anche in questi casi, la regola generale è che la detrazione per i figli a carico spetta sempre al 50% a entrambi i genitori.

Una volta stabilita la regola generale però, non vi è dubbio che debbano essere previste le eccezioni:

##### **Prima eccezione**

*Affidamento del figlio ad un solo genitore*

Se questi non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare all'altro genitore il 100% della detrazione usufruita.

##### **Seconda eccezione**

*Affidamento del figlio ad entrambi i genitori*

Se uno dei due genitori non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione che gli spetta (il 50% del totale), la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare al genitore che non può usufruire della detrazione, il 50% della detrazione.

#### **4.3 Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli**

La finanziaria 2008 ha previsto una ulteriore detrazione di 1.200 euro per famiglie con almeno 4 figli, oltre alle detra-

zioni sopra indicate, applicabili già dall'anno d'imposta 2007 e sempre nella misura del 50% tra i coniugi. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

In caso di incapienza sarà riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta netta.

L'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come *bonus* complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

#### **4.4 Altri familiari a carico**

Per gli altri familiari a carico, diversi dal coniuge e dai figli (nipote, padre, madre, genero, ecc.) sempre nel caso in cui i redditi in possesso di questi familiari siano inferiori a 2.840,51 Euro e a condizione che convivano con il dichiarante o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, spetta una detrazione così calcolata:

$$750,00 \times (80.000 - \text{reddito complessivo}) / 80.000$$

La detrazione va ripartita fra tutti coloro che concorrono a sostenere l'onere del familiare a carico.

#### **4.5 Documentazione necessaria per poter usufruire delle detrazioni per familiari a carico**

Per poter usufruire delle detrazioni per familiari a carico è necessario che al familiare stesso (figlio, nipote, ecc.) sia stato attribuito un codice fiscale.

Per i cittadini extra-comunitari, la documentazione comprovante l'esistenza di familiari a carico nel paese di origine del dichiarante può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

## **5. NUOVE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL 2007 DA PRESENTARE NEL 2008**

### **5.1 Proroga delle detrazioni per le rette degli asili nido**

Così come per il 2006, anche per il 2007, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, è possibile usufruire della detrazione del 19% su importo di spesa non superiore a 632,00 Euro per ogni figlio.

### **5.2 Detrazione per gli affitti pagati dagli studenti universitari**

Per coloro che sono iscritti ad un corso universitario e stipulano o rinnovano contratti di locazione ai sensi della *Legge 9 dicembre 1998 n. 431*, per l'affitto di un immobile ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune limitrofo e l'università stessa dista almeno 100 Km dal comune di residenza dello studente (ed è comunque in una provincia diversa), spetta una detrazione del 19% dell'affitto pagato, fino a un massimo di spesa detraibile pari a 2.633,00 Euro.

Per gli studenti che sono fiscalmente a carico dei genitori, la detrazione può essere usufruita dai genitori stessi.

A partire dal 2008 la detrazione del 19% è estesa anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o di locazione stipulati con Enti per il

diritto allo studio, Università, Collegi Universitari, Enti senza scopo di lucro e cooperative. Rimangono inalterate le condizioni di detraibilità descritte nel paragrafo precedente.

### **5.3 Detrazione per spese di iscrizione a palestre, associazioni sportive e piscine**

Dal 2007, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute dalla famiglia per l'iscrizione dei ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è previsto in 210,00 Euro per ogni figlio.

### **5.4 Detrazione per spese di assistenza personale a soggetti non autosufficienti**

Dal 2007, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'assistenza personale propria o di propri familiari (anche non fiscalmente a carico) fino a un massimo di 2.100,00 Euro. La condizione per poter usufruire della detrazione è che il reddito complessivo di chi sostiene il costo dell'assistenza e porta in detrazione l'onere, sia inferiore a 40.000,00 Euro.

Questa detrazione ha sostituito la precedente deduzione che spettava fino a un massimo di 1.820,00 Euro.

Per usufruire della detrazione è necessario essere in possesso di idonea documentazione attestante le spese sostenute. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

### **5.5 Detrazione per l'acquisto di frigoriferi e congelatori**

Per le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di frigoriferi e congelatori, se i nuovi elettrodomestici corrispondono ai requisiti tecnici previsti dalla legge, spetta una detrazione d'imposta del 20% su un importo massimo di spesa di euro 1.000 per apparecchio. In pratica, la detrazione viene calcolata sul valore del nuovo elettrodomestico fino a un massimo di 1.000,00 Euro per apparecchio.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per usufruire della detrazione si raccomanda di:

- ▶ conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico;
- ▶ predisporre un'autocertificazione da cui risulta la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

Questa detrazione è stata prorogata anche per gli anni 2008, 2009, 2010.

### **5.6 Detrazione per l'acquisto di un televisore dotato di sintonizzatore digitale integrato**

Per l'acquisto nel 2007 di un apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato e cioè di un apparecchio adatto alla ricezione dei segnali televisivi digitali, è possibile usufruire di una detrazione d'imposta del 20% su un importo massimo di spesa di 1.000,00 Euro.

Per usufruire della detrazione è necessario essere in regola per l'anno 2007 con il pagamento del canone di abbonamento televisivo RAI.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per usufruire della detrazione, si raccomanda di conservare la fattura o lo scontrino fiscale recanti i propri dati identificativi, la marca ed il modello "dell'apparecchio televisivo" acquistato.

### **5.7 Detrazione sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio**

Con le finanziarie per il 2007 e del 2008 sono state prorogate le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36% e con un massimo di spesa di 48.000 Euro per unità immobiliare, fino al 2010.

Trattandosi di una proroga di una normativa già in essere, per poter usufruire della detrazione valgono sempre le regole già in uso (invio della apposita comunicazione all'ufficio di

Pescara, pagamenti delle fatture tramite bonifico bancario, rispetto delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.).

## 5.8 Detrazione sulle spese per il risparmio energetico negli edifici

L'agevolazione inizialmente prevista solo per il 2007, con la finanziaria 2008 è stata prorogata anche per gli anni 2008, 2009, 2010 con alcune integrazioni e modifiche.

È concessa una detrazione d'imposta pari al **55%** per le seguenti spese:

**Importante:** verificare sempre che in tutte le fatture relative ai contratti di appalto sottoscritti per l'esecuzione dei lavori agevolati sia indicato separatamente il costo della **manodopera**; in caso contrario, la detrazione non potrà essere concessa.

Tipo di intervento	Anno di detrazione	Limite di spesa	Detrazione max	Ripartizione
Interventi per la riqualificazione energetica	Solo 2007	181.818,18 Euro	100.000 Euro	Tre quote annuali
	2008-2009-2010	181.818,18 Euro	100.000 Euro	Da tre a dieci quote annuali
Interventi sull'involucro degli edifici. Lavori su coperture edifici, pavimenti, soffitti, pareti, finestre, nel rispetto di requisiti tecnici di trasmittanza termica	Solo 2007	109.090,90 Euro	60.000 Euro	Tre quote annuali
	2008-2009-2010	109.090,90 Euro	60.000 Euro	Da tre a dieci quote annuali
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	Solo 2007	109.090,90 Euro	60.000 Euro	Tre quote annuali
	2008-2009-2010	109.090,90 Euro	60.000 Euro	Da tre a dieci quote annuali
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione	Solo 2007	54.545,45 Euro	30.000 Euro	Tre quote annuali
	2008-2009-2010	54.545,45 Euro	30.000 Euro	Da tre a dieci quote annuali
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie non a condensazione.	2008-2009	Spesa da definire	Detrazione del 55%	Da tre a dieci quote annuali

Per usufruire delle suddette detrazioni si deve:

- ▶ acquisire la fattura dei lavori in cui sia indicato, separatamente, anche il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- ▶ acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato oppure una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche;
- ▶ acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica;
- ▶ redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, insieme alla copia dell'attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere trasmessa all'ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori ( o comunque entro il 29 febbraio 2008 per i lavori 2007);
- ▶ conservare ed esibire, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione.

### **5.9 Detrazione per l'acquisto di un PC riservata agli insegnanti**

A tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (compreso il personale docente presso le università statali) è concessa una detrazione del 19% per l'acquisto di un solo Personal Computer nuovo di fabbrica. La detrazione spetta per una spesa massima di 1.000,00 Euro.

Per ottenere la detrazione è necessario:

- ▶ essere in possesso della fattura o ricevuta fiscale dalla quale risulti la tipologia dell'acquisto ed i dati identificativi del docente compreso il codice fiscale;

- ▶ predisporre un'autocertificazione per attestare di essere insegnante presso una scuola pubblica o università.

### **5.10 Deducibilità dei contributi per previdenza complementare**

I lavoratori dipendenti che nel corso del 2007 hanno versato contributi di previdenza complementare a fondi di previdenza aperti, senza essere iscritti a fondi di previdenza categoriali (chiusi), possono usufruire della deduzione dal reddito nel limite di 5.164,57 Euro, presentando la dichiarazione dei redditi nel 2008.

## **6. NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL 2008**

### **6.1 Detrazione per spese di aggiornamento e formazione dei docenti**

A decorrere dal 2008, ai docenti, anche non di ruolo, con incarico annuale che sostengono spese per autoaggiornamento e formazione è riconosciuta una detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di 500,00 Euro.

### **6.2 Detrazione per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico**

A decorrere dal 2008, a coloro che sostengono costi per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale è riconosciuta una detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di 250,00 Euro.

### **6.3 Maggiore detraibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari**

A decorrere dal 2008, i titolari di contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale possono usufruire di una maggiore detraibilità degli interessi passivi.

L'importo massimo di detraibilità degli interessi passivi (di 3.615,20 Euro) è stato elevato a 4.000 Euro.

La maggiore detraibilità si potrà far valere sulla dichiarazione da presentare nel 2009 per i redditi 2008.

## 7. UN SOSTEGNO PER CHI VIVE IN AFFITTO

La finanziaria 2008 prevede interventi a favore degli inquilini, distinti in quattro tipologie; il contribuente, in base alle proprie condizioni, può scegliere quella più favorevole già a partire dalla dichiarazione 2008 relativa ai redditi 2007.

- ▶ Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale - contratti stipulati in base 431/98 (introdotta dalla finanziaria 2008);
- ▶ detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
- ▶ detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- ▶ detrazione per canone di locazione spettante ai giovani per abitazione principale (introdotta dalla finanziaria 2008).

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni per familiari a carico e delle detrazioni per redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

### 7.1 Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale - contratti stipulati in base 431/98

Gli inquilini che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione, ai sensi della legge n.431/98, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione d'imposta:

- ▶ di 300,00 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro;
- ▶ di 150,00 Euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 Euro e non superiore a 30.987,41 Euro.

### 7.2 Detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Prosegue anche per il 2007 la detrazione prevista per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale che hanno stipulato o rinnovato i contratti secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431 del 1998. Si tratta dei cosiddetti "contratti convenzionali".

La misura della detrazione spettante è :

- ▶ 495,80 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro;
- ▶ 247,90 Euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 Euro e non superiore a 30.987,41 Euro.

### 7.3 Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

La detrazione spetta purché siano presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ▶ il trasferimento di residenza deve essere avvenuto nei tre

- anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione;
- ▶ il trasferimento di residenza deve essere avvenuto nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
  - ▶ il lavoratore deve essere titolare di un contratto di locazione, di qualsiasi tipo, relativo ad una unità immobiliare adibita ad abitazione principale situata nel nuovo comune di residenza;
  - ▶ il nuovo comune di residenza deve essere ubicato a non meno di 100 Km di distanza da quello precedente ed in ogni caso in un'altra regione.

La detrazione d'imposta per trasferimento della residenza è pari a:

- ▶ 991,60 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro;
- ▶ 495,80 Euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 Euro e non superiore a 30.987,41 Euro.

#### **7.4 Detrazione per canone di locazione spettante ai giovani per abitazione principale**

I giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale possono usufruire di una detrazione di e 991,60 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 Euro. L'unità immobiliare deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto.

## 8. BONUS INCAPIENTI

### 8.1 Un sostegno a chi nel 2006 aveva un'imposta netta pari a zero.

Ai contribuenti che nel 2006 :

- ▶ avevano un reddito complessivo non superiore ad 50.000 Euro, composto da uno o più dei seguenti redditi:
  - redditi da lavoro dipendente e da pensione;
  - alcuni redditi assimilati, quali: compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti all'ex coniuge, redditi di lavoro autonomo indicati nell'art. 53 del Tuir, redditi di impresa e di impresa minore indicati negli articoli 55 e 66 del Tuir, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente;
- ▶ avevano inoltre un'imposta netta pari a zero (ossia un'imposta ridotta della deduzione per assicurare la progressività della imposizione, dalle deduzioni per oneri di famiglia e dalle detrazioni per oneri)

viene concesso un *bonus fiscale* di 150,00 Euro, maggiorato di ulteriori 150,00 Euro per ciascun familiare a carico.

L'erogazione del contributo può avvenire con tre modalità:

- ▶ direttamente dal sostituto d'imposta (che avrebbe dovuto ero-

garla nei mesi di dicembre 2007 o gennaio 2008);

- ▶ attraverso la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2008 (per coloro che non hanno un sostituto o nel 2007 lo avevano diverso da quello del 2006);
- ▶ attraverso un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Invitiamo coloro che nel 2006, pur avendo redditi non hanno pagato imposte, di verificare se hanno ottenuto il bonus dal proprio datore di lavoro o se devono richiederlo nella prossima dichiarazione dei redditi.

## **9. LE NOVITÀ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

### **9.1 Novità per gli scontrini fiscali dei farmaci**

Dal 1° luglio 2007, per portare in detrazione o in deduzione le spese sostenute per l'acquisto di medicinali documentate dagli scontrini fiscali emessi dalle farmacie, occorre che sugli scontrini sia riportata la descrizione dei farmaci acquistati e il codice fiscale del destinatario del farmaco. Il codice fiscale dovrebbe essere scritto sullo scontrino direttamente dal farmacista che vende il farmaco, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, il codice fiscale può essere aggiunto anche dal destinatario del farmaco.

A decorrere dal 01/01/2008, per poter validamente documentare l'acquisto dei medicinali e beneficiare della detrazione o della deduzione fiscale della spesa, è necessario che la farmacia rilasci il cosiddetto "scontrino parlante".

Nel medesimo dovranno essere indicati: natura e qualità del farmaco, quantità, codice fiscale dell'acquirente.

### **9.2 Indicazione in dichiarazione dell'ICI**

Anche relativamente alle dichiarazioni da presentare per i redditi del 2007, per ogni fabbricato posseduto il contribuente dovrà indicare il comune dove è ubicato l'immobile e l'ICI dovuta per l'immobile stesso.

Quando si compilerà il prossimo 730, quindi, occorrerà disporre di tutte le informazioni relative all'ICI pagata nel 2007.

### **9.3 Comunicazione annuale del diritto alle detrazioni e del codice fiscale dei familiari**

La legge finanziaria 2008 ha stabilito che le "detrazioni per carichi di famiglia" e le "altre detrazioni" sono riconosciute se il lavoratore o il pensionato dichiara annualmente di avervi diritto e indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Viene introdotto, pertanto:

- ▶ l'obbligo di comunicazione annuale da parte del dipendente o del pensionato del diritto alle detrazioni;
- ▶ l'obbligo di acquisire da parte del sostituto d'imposta, già per il 2007, il codice fiscale dei familiari a carico.

## **10. OPPORTUNITÀ CON IL CAAF CISL**

### **10.1 Controlla il tuo Cud**

- ▶ Se nel corso del 2007 hai lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato o hai lavorato presso agenzie interinali;
- ▶ se sei coniugato, hai figli a carico e anche il tuo coniuge lavora

controlla il tuo CUD per verificare se le detrazioni sono state attribuite correttamente.

Visita il sito [www.caafcisl.it](http://www.caafcisl.it) e utilizza il programma on-line gratuito per controllare il tuo CUD.

### **10.2 Chiedi informazioni e consulenza**

- ▶ Se pensi di avviare una ristrutturazione nella tua casa o effettuare interventi di risparmio energetico;
- ▶ se vuoi informazioni sulle novità fiscali;
- ▶ se devi presentare la dichiarazione dei redditi

cerca l'ufficio del Caaf Cisl più vicino a te, visitando il sito [www.caafcisl.it](http://www.caafcisl.it) e cliccando su "sedi".

Numero Verde  
**800-249307**



**Scopri come risparmiare!**  
**Controlla on line il tuo CUD 2008**  
**[www.caafcisl.it](http://www.caafcisl.it)**

Risolviamo, insieme

**CAAF**  **CISL**